

STATUTO

**CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA - UNIVERSITAS
MERCATORUM SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA: CAMCOM -
UNIVERSITAS MERCATORUM S.CONS.R.L.**

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21

Codice fiscale: 08736711006

Numero Rea: RM - 1115161

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2012 - Statuto completo 2

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 2069

STATUTO

della società consortile "CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA - UNIVERSITAS MERCATORUM Società Consortile a responsabilità limitata".

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile 2003, del D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998 e dell'articolo 2615 ter del codice civile la società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA - UNIVERSITAS MERCATORUM Società Consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "CAMCOM - UNIVERSITAS MERCATORUM S. CONS.R.L.".

ARTICOLO 2

NATURA

La società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è una struttura del Sistema Camerale ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n.580, del DPR 2 novembre 2005 n.254 e del D.Lgs.15 febbraio 2010 n.23.

ARTICOLO 3

SEDE SOCIALE

La società ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21 e, in considerazione dei fini istituzionali, può, previa delibera, istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete al Consiglio di Amministrazione la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 5

ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

La società consortile, nel pieno rispetto dell'autonomia dei propri soci, ha la finalità di promuovere ed istituire una Università Telematica, ai sensi del sopracitato decreto interministeriale, abilitata a rilasciare titoli accademici, così come previsto dal decreto 3 novembre 1999 n. 509 e dal decreto 22 ottobre 2004 n.270 e successive modificazioni, al termine di corsi di studio erogati prevalentemente a distanza.

Pertanto la società ha per oggetto :

- 1) la costituzione e lo sviluppo dell'Università Telematica del sistema delle Camere di commercio italiane;
- 2) la realizzazione di servizi tecnologici e professionali per le Università e per altri enti pubblici; la predisposizione di corsi universitari a distanza in modalità blended e di programmi di formazione continua e di formazione superiore per la valorizzazione delle risorse umane in coerenza con le esigenze dei soci e dei sistemi economici locali che a essi fanno riferimento, anche in



attuazione dei cambiamenti organizzativi e normativi delle Camere di Commercio;

3) la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie didattiche a distanza;

4) lo sviluppo della ricerca universitaria per il progresso delle conoscenze nelle diverse aree disciplinari oggetto dell'attività formativa dell'Università Telematica delle Camere di Commercio;

5) l'erogazione di borse di studio o altre forme di agevolazione per studenti e studiosi impegnati nell'attività di formazione superiore, anche universitaria e post universitaria;

6) la realizzazione di servizi di ricerca di mercato, analisi dei fabbisogni formativi, studi di profili professionali, iniziative formative e attività di ricerca in generale sul mercato del lavoro e, più in particolare, sui temi dell'alternanza scuola-lavoro, dell'apprendistato, dell'orientamento e dell'Istruzione Tecnica Superiore ed elaborazione di curricula formativi, analisi del potenziale professionale e quant'altro precedente, preparatorio o comunque attinente ad interventi formativi erogati in e-learning,;

7) la diffusione del patrimonio scientifico e delle competenze dell'Università Telematica delle Camere di Commercio verso i propri soci, erogando servizi di studio, assistenza, consulenza, documentazione, progettazione e organizzazione di seminari formativi e di aggiornamento, workshop, convegni per le materie di interesse delle Camere di Commercio e inserite nell'offerta formativa dell'Università Telematica, quali a titolo esemplificativo il diritto civile e commerciale, il diritto privato, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto pubblico dell'economia, il diritto dell'Unione Europea, la normativa in materia di tutela e regolazione del mercato, l'economia aziendale, l'organizzazione aziendale, la finanza aziendale, l'economia e gestione delle imprese, l'economia politica, la statistica;

9) La realizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza tecnica e supporto per conto dei propri Soci in specifici settori quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti, l'amministrazione del personale, inclusa l'assistenza legale, la contabilità ed il controllo di gestione. Nell'ambito della realizzazione e dell'erogazione di tali servizi la Società potrà assumere, se del caso ed in conformità alla normativa vigente, la veste di "centrale di committenza" per i propri Soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - CONTRIBUTI

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 331.602,29 (euro trecentotrentunmilaseicentodue e ventinove centesimi).

Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481, comma 2 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi senza il diritto

di opzione di cui all'art. 2481bis, primo comma, del codice civile purché siano soggetti appartenenti al Sistema Camerale così come previsto dal successivo articolo 8; in tali casi, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

ARTICOLO 7 CONTRIBUTI OBBLIGATORI

L'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi obbligatori in denaro a norma dell'art. 2615 ter del codice civile, per il funzionamento della società e per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, egli ha la facoltà di recedere dalla società nelle forme e nei modi stabiliti dal presente statuto.

TITOLO III - SOCI - DIRITTO DI PRELAZIONE- RECESSO ARTICOLO 8

SOCI

In ragione delle finalità consortili della Società, e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati all'art. 1 sub 2 della legge 580/93 così come modificata dal dlgs 15 febbraio 2010 n. 23 e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della società.

Il domicilio dei soci, per il loro rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9 DIRITTO DI PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote possedute.

Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono definite per mezzo del Regolamento Consortile.

ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO


Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della società.



Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta dal socio alla società.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi ricadente nelle previsioni di cui all'articolo 8.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile e, qualora, sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, del codice civile.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società consortile:

- L'Assemblea dei soci ;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ;
- il Collegio dei sindaci.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE

L'Assemblea stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali, discute ed approva il budget ed il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili nella realizzazione delle attività consortili.

Esamina e fornisce indicazioni al Consiglio di Amministrazione sulle direttive emanate da Unioncamere sulla base dell'articolo 7 comma 4 della legge 580/93 e successive modifiche.

Delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni e/o l'alienazione di rami d'azienda. L'Assemblea nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti ed i Consiglieri su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione all'articolo 7 comma 1 della Legge 580/93 e successive modifiche ed in attuazione alla normativa vigente.

L'Assemblea nomina i membri del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA DEI SOCI - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, i soggetti legittimati (soci o amministratori) che intendono consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formulano detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta

(su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formare la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
 - b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 - c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
 - d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
- I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (art. 2479-bis).

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica secondo il sistema della casella certificata, in modo da garantire la certezza dell'arrivo della comunicazione ai soci, secondo quanto disposto dall'art. 14 del dpr 28 dicembre 2000 n.445).

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

entro il 30 dicembre per la definizione delle linee strategiche della Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;

entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, o negli Stati membri dell'Unione Europea.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza di questo, ad un Vice Presidente incaricato. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 16



ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

ARTICOLO 17

DECISIONI DEI SOCI – QUORUM

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50% del capitale sociale.

L'Assemblea delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, salvo il caso dei commi 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2478 del c. civ, per le quali ipotesi l'art. 2479 bis prevede maggioranze rafforzate e salvo le ipotesi che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge.

Ogni socio ha diritto a un voto proporzionale alla quota di capitale di sua titolarità.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

ARTICOLO 18

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, i cui componenti durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel caso di cessazione di un amministratore, l'Organo Amministrativo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione su indicazione del Presidente di UNIONCAMERE.

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che provvede all'integrazione del Consiglio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 19

AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

I componenti del Consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475,

comma 5, del codice civile, agiscono in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio di amministrazione e in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 20

ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

ARTICOLO 21

PRESIDENTE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, su incarico dell'Assemblea, agli amministratori.

ARTICOLO 22

COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile. Il Collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio e 2 sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a mezzo posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO


ARTICOLO 23

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente par-



te a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE -
CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24
SCIoglimento

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

ARTICOLO 25
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto saranno devolute ad un tentativo di conciliazione, ai sensi del d.lgs. 4.10.2010 n° 28, presso l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Roma e risolta secondo il Regolamento da questa adottato.

Qualora entro il termine di 120 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente Statuto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Roma.

Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 26
RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non disposto dal presente statuto e per ogni interpretazione e applicazione i soci consorziati fanno sempre riferimento al codice civile e alla normativa vigente.

F.to: Andrea Zanlari

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012